


N.º 807.



CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto l'Editto del 27 novembre 1847;

Visto lo Statuto del 4 marzo 1848;

Veduta la legge elettorale del 17 marzo dello stesso anno;

Considerando che l'Editto 27 novembre 1847 ordinato a preparare i popoli del Regno e condurli progressivamente al sistema di libero governo, non trovasi più in tutto consentaneo cogli ordini costituzionali ora in vigore, e non ha potuto attuarsi nell'epoca prefissa;

Considerando che frattanto è divenuto urgente di provvedere al corso dell'Amministrazione divisionale e comunale col riordinamento del personale relativo e colla formazione dei rispettivi bilanci, applicando a queste operazioni le disposizioni della legge elettorale.

VOL. XVI.

ed il principio del regime rappresentativo in tutte quelle parti, che possono fin d'ora essere a questo ramo di pubblico servizio appropriate;

Usando del potere conferitoci colla legge 2 agosto 1848;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Internò;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo:

Avrà provvisoriamente forza di legge, e sarà nella prima Sessione presentato alla deliberazione del Parlamento con le modificazioni riconosciute utili in quest'intervallo, per essere poscia convertito in legge definitiva, il complesso delle disposizioni seguenti da Noi firmato per doppio originale in istampa.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I.

Dei Comuni e della loro Amministrazione.

Art. 1.

I Comuni sono Corpi morali aventi una propria amministrazione determinata dalla legge.

Art. 2.

Sono sottoposte all'Amministrazione comunale tutte

le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli Istituti di carità e di beneficenza, come pure gl'interessi dei parocchiani, quando questi ne sostengono qualche spesa a termini della legge.

Non di meno gli stessi stabilimenti di carità e di beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Comune, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Art. 3.

Soggiacciono eziandio all'esame annuale del Comune i bilanci ed i conti delle fabbricerie e delle altre amministrazioni, ogni volta che il pubblico deve sopperire all'insufficienza delle loro rendite. Il parere e le osservazioni del Comune su tali conti e bilanci saranno presi in considerazione dall'Autorità superiore, che deve approvarli.

Art. 4.

Gl'interessi attivi e passivi delle frazioni, che compongono un Comune, saranno sempre fusi in una sola massa, ad eccezione di quelli, che risguardano speciali stabilimenti, fondati ad esclusivo beneficio delle frazioni stesse, e salvo che fosse altrimenti disposto da legge speciale.

Art. 5.

I Comuni sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione, che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 6.

I Comuni si dividono in tre classi.

Appartengono alla prima quelli, che comprese le frazioni, hanno una popolazione non minore di 10 mila abitanti, o sono Capi-luogo di Divisione amministrativa.

Alla seconda quelli che l'hanno non minore di 3 mila, o sono Capi-luogo di Provincia.

Alla terza tutti gli altri.

Art. 7.

I Comuni si amministrano per mezzo d'un Consiglio comunale, d'un Consiglio delegato, di un Sindaco, e di Vice-Sindaci eletti, e nominati nelle forme stabilite dalla presente legge.

CAPO II.

Della composizione delle Amministrazioni comunali.

Art. 8.

Il Consiglio d'ogni Comune è composto, compreso il Sindaco, Vice-Sindaci, ed i Membri dei Consigli delegati, di 40 Consiglieri nei Comuni di prima classe, ad eccezione delle Città aventi una popolazione eccedente li 80 mila abitanti, in cui il numero sarà duplicato; di 20 in quelli di seconda classe; e di 15 in quelli di terza.

Quando non vi siano eleggibili in numero sufficiente, intervorranno al Consiglio tutti gli elettori eleggibili a termini dell'art. 17.

Art. 9.

I Consiglieri comunali sono eletti

1.^o Dai maggiori imposti nel ruolo delle contribuzioni dirette nel Comune in un numero corrispondente

Al 10 per cento della popolazione pei primi cinquecento abitanti;

Al 5 per cento dai 500 ai 5 mila;

Al 3 per cento dai 5000 ai 10 mila;

Al 2 per cento dai 10 mila ai 20 mila;

All'uno per cento per ogni maggior popolazione.

2.^o Dai Membri delle Accademie, la cui elezione viene approvata dal Re, e da quelli delle Camere di commercio, e di agricoltura.

Dagli Impiegati civili e militari di Regia nomina in attività di servizio, o fruanti di pensione di riposo.

Dai Militari fregiati di decorazioni per tratti di valore.

Dai decorati di medaglie per tratti di coraggio, e di umanità.

Da chi ha riportato i supremi gradi accademici delle diverse facoltà nelle Università dello Stato.

Dai professori di metodo, e dai maestri elementari muniti di diploma delle scuole di metodo.

Dai procuratori, e notai approvati.

Dai geometri, liquidatori, e farmacisti.

Dai sensali ed agenti di cambio legalmente nominati.

Dai commercianti, fabbricatori, ed esercenti

professioni od arti industriali, o meccaniche, anche marittime, che siano iscritti nei registri del Tribunale di commercio, o della marina, che tengano per loro abitazione, botteghe, ed officine un locale di un valor locativo di lire 40 nei Comuni di terza classe, di lire 120 in quelli di seconda, di lire 300 in quelli di prima, e di lire 500 nelle Città eccedenti li 80 mila abitanti.

Da quelli che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto, o masserizio beni stabili, la cui quota di contribuzione prediale collocherebbe il proprietario nel primo terzo dei maggiori imposti contemplati nel n.º 1.º del presente articolo.

Da tutti gli altri iscritti sul ruolo delle contribuzioni dirette, quando il numero degli elettori del Comune non giunga a cinquanta.

Art. 10.

I contribuenti contemplati nella prima categoria del precedente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori da un anno almeno. Gli elettori compresi nella seconda categoria voteranno nel Comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato, in quello in cui avranno fissata la permanenza, e fattane la legale dichiarazione.

Art. 11.

Si ritengono come iscritti da un anno sul ruolo della contribuzione prediale i possessori a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12.

Al padre si terrà conto della contribuzione pagata pei beni della sua prole, di cui abbia l'amministrazione.

Al marito di quella, che paga la moglie, eccetto che siasi tra loro pronunziata la separazione di corpo e di beni.

Art. 13.

Le contribuzioni pagate da una vedova, o dalla moglie separata come sopra dal proprio marito, saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei delegato.

Il padre può delegare ad uno de' suoi figli l'esercizio de' suoi dritti elettorali, purchè nel delegato concorrano i requisiti voluti.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette delegazioni saranno rivoocabili.

Art. 14.

Le contribuzioni pagate da proprietari indivisi, o da una società commerciale saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socii.

L'esistenza della società di commercio si avrà per sufficientemente comprovata mercè d'un certificato del Tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune, o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà

giustificare il suo assunto con esibire i titoli, che il comprovino.

Art. 15.

I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori, fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 16.

Per esercitare i dritti elettorali, oltre alle qualità mentovate all'art. 9, è necessario d'esser giunto alla maggiore età.

Art. 17.

Sono eleggibili tutti gli elettori, ad eccezione dei ministri del culto aventi cura d'anime, degli stipendiati dal Comune, e di coloro che hanno il maneggio del denaro comunale.

Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando vi resti tuttavia un numero di elettori doppio dei Consiglieri da eleggere; le donne; gli interdetti; coloro che hanno perduto i dritti civili, o non ne godono; coloro che furono condannati a pene criminali salva riabilitazione, a pene correzionali, od a quelle contemplate dai §§ 3 e 4 dell'art. 38 del Codice penale mentre le scontano; coloro, che sono in istato di fallimento dichiarato, o che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; e quelli finalmente, che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

Art. 18.

I nomi degli elettori saranno descritti in apposito elenco formato dal Consiglio delegato, e tale elenco resterà permanentemente depositato nella sala delle adunanze, e sarà riveduto ogni anno dallo stesso Consiglio per le occorrenti cancellazioni, ed addizioni.

A queste operazioni si procederà colla scorta del ruolo della contribuzione prediale, e dei titoli che occorrono per giustificare le altre qualità volute dalla legge.

Art. 19.

Questi titoli dovranno essere presentati al Sindaco cinque giorni prima di quello fissato per la formazione, o revisione della lista. Il Sindaco ne darà ricevuta.

Art. 20.

La lista contener deve a riscontro del nome di ciascun elettore

1.^o Il luogo, ed il giorno della sua nascita.

2.^o L'indicazione del domicilio, del titolo, o della qualità, che gli conferisce il dritto elettorale.

3.^o L'indicazione, quando occorra, dell'atto comprovante lo stabilimento del suo domicilio nel Comune.

Art. 21.

Il compimento delle liste dovrà aver luogo almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale nella tornata di primavera; ed il Sindaco, nella prima domenica susseguente, con apposito manifesto significherà al Pubblico, che le medesime trovansi depositate nella sala del Consiglio per lo spazio di giorni otto, onde chiunque possa prenderne visione, e

presentare all'Amministrazione comunale quei richiami, che crederà di suo interesse. Quindi le liste saranno rivedute con esame dei richiami presentati, e stabilite dal Consiglio comunale, e poscia nuovamente pubblicate.

Art. 22.

Questa pubblicazione terrà luogo di notificazione relativamente agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 23.

Ogni volta che le Amministrazioni comunali toglieranno dalla lista elettorale alcuno degli elettori, che vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48, a contare dal giorno, in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguglio dei motivi della cancellazione, od omissione del loro nome nella lista pubblicata.

Art. 24.

Lo stesso avviso sarà dato nell'uguale spazio d'ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista, alle persone, che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti per opera del Consiglio comunale al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza spesa per opera d'agenti comunali.

Art. 25.

I nomi degli elettori che verranno ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva

delle liste, senza che fossero prima portati in quelle già state pubblicate, saranno resi noti al Pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di ore 48 dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni richiamo sarà recato dinanzi l'Intendente generale, a mente dell'art. 29 della presente legge.

Art. 26.

Dopo spirato il termine prefisso ai richiami, le liste, ed un esemplare dei ruoli delle contribuzioni, non che tutte le carte, titoli, e documenti, mercè dei quali le persone iscritte vi avranno comprovati i loro dritti all'elettorato, o che avranno dato luogo a cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente della Provincia.

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione, mediante ricevuta spedita dall'Intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'Amministrazione comunale nelle 24 ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Art. 27.

L'Intendente fra cinque giorni al più tardi dal dì, che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle colle sue osservazioni all'Intendente generale.

Art. 28.

Ognuno potrà esaminare le liste così nella Segreteria del Comune come nell'Ufficio d'Intendenza generale,

e potrà pure esaminare l'esemplare dei ruoli, e le altre carte summentovate.

Art. 29.

Gli individui stati erroneamente iscritti, indebitamente ommessi, esclusi, od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, le cui riclamazioni non saranno state accolte dall'Amministrazione comunale, potranno presentare i loro richiami all'Intendente generale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 24.

Art. 30.

Spirato il termine sovra prefisso ai richiami, l'Intendente generale procederà alla disamina generale delle liste, e quindi, sentito il Consiglio d'Intendenza, pronunzierà sui richiami, ed aggiungerà alle liste quei cittadini, che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi, od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale:

1.^o Gli individui che si resero defunti.

2.^o Quelli, la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti.

3.^o Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità.

4.^o Quelli che gli sembreranno esservi stati indebitamente iscritti, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 31.

Immediatamente dopo l'adempimento delle disposizioni precedenti, l'Intendente generale procederà alla decretazione definitiva delle liste, con far pubblicare, ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 32.

Sino alla revisione dell'anno successivo, non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle, che fossero ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei dritti civili, e politici in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 33.

Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dall'Intendente generale in Consiglio d'Intendenza, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione nanti il Magistrato d'appello, con produrre i titoli che danno appoggio alla sua domanda.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza dei luoghi, così all'Intendente generale, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione dell'Intendente generale avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo, del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 34.

La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri del Magistrato, sentita la parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 35.

L'Intendente generale sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 36.

Se vi è ricorso in cassazione, il Magistrato provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi al Magistrato d'appello.

Art. 37.

L'appello introdotto contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 38.

I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'art. 35 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 39.

Gli elettori d'un Comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni Consigliere, a meno che sia altrimenti disposto con regolamenti speciali formati nella conformità fissata dall'art. 70 e dal § 4 dell'art. 98.

Art. 40.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea in quei Comuni, dove il loro numero non oltrepassa i 400; eccedendo gli elettori di un Comune il numero di 400, il Comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i Consiglieri, che il Comune ha da scegliere.

Art. 41.

Ogni sezione sarà formata dalle frazioni del Comune più vicine tra loro: sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni l'esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte d'un medesimo fabbricato.

Art. 42.

Avranno la presidenza provvisoria delle adunanze elettorali, e delle loro sezioni fino alla nomina elettiva dei Presidenti, il Sindaco, i Vice-Sindaci, ed i Consiglieri più anziani.

I due elettori più avanzati d'età, ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L'ufficio composto del Presidente e dei quattro

Scrutatori provvisorii nominerà il Segretario pure provvisorio, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 43.

La lista degli elettori dovrà restare affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni.

Art. 44.

L'adunanza, o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente, e quattro Scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti. L'Ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 45.

Se il Presidente d'un collegio ricusa, od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore, che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui, che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 46.

L'Ufficio pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni proferte dall'Ufficio; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del *visto* dei membri dell'Ufficio, ed annesse al verbale.

Art. 47.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi d'altro oggetto, che dell'elezione dei Consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 48.

Apparterrà all'Intendente generale, sentito il Consiglio d'Intendenza, di pronunziare definitivamente.

Esso non prenderà cognizione delle vertenze, fuorchè sull'istanza dei reclamanti, i quali dovranno contemporaneamente depositare la somma di lire 40, che sarà loro restituita, ove sia fatto luogo al richiamo; ed in caso diverso sarà devoluta a beneficio della Congregazione locale di carità.

I richiami saranno presentati all'Intendente generale in un col certificato del deposito fatto presso l'Esattore mandamentale entro il termine perentorio di giorni otto da quello della decisione dell'Ufficio.

Art. 49.

Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale, in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli, o documenti per esser iscritto sulle liste elettorali, perderà per 10 anni l'esercizio d'ogni dritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del Codice penale.

Art. 50.

Il Presidente è egli solo incaricato della polizia dell'adunanza. Tre membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 51.

Chiunque sia convinto d'aver al tempo delle elezioni causato disordini, o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 40 a 50, o sussidiariamente coll'arresto, od anche col carcere da 5 a 25 giorni.

Saranno puniti con la stessa pena coloro, che non essendo nè elettori, nè membri dell'Ufficio, si introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro, che non curando gli ordini del Presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione, o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il Presidente farà inscrivere menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, sulla cui rimessione all'autorità giudiziaria i delinquenti saranno condannati.

Art. 52.

I Presidenti delle adunanze, o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni, onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo, e gli altri susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori, e ben leggibili.

Art. 53.

Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 54.

Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione dei Consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente, e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare, coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza di Magistrato d'appello, con cui si dichiara, ch'essi hanno dritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di esser nel caso previsto dall'art. 37.

Art. 55.

Per procedere all'elezione dei membri del Consiglio ogni elettore è chiamato dal Presidente nell'ordine di sua inserzione nelle liste, e gli rimette un bollettino contenente un numero di nomi eguale a quello dei Consiglieri, che l'adunanza ha da eleggere.

Questo bollettino viene dallo stesso Presidente deposto nell'urna a tal uso destinata.

Art. 56.

A misura che si vanno riponendo nell'urna i bollettini, uno degli Scrutatori, od il Segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi, e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza, o della sezione.

Art. 57.

Un'ora dopo terminato il primo appello si procederà ad una seconda chiamata degli elettori, che non rispo-

sero alla prima, onde diano il loro voto. Eseguita quest'operazione, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 58.

Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno de' Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 59.

Tosto dopo lo scrutinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza degli elettori, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 60.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'Ufficio della sezione ne dichiara il risultato, mediante verbale sottoscritto dai suoi membri. Il Presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti dell'intero Corpo elettorale.

Art. 61.

Si avranno per non scritti i nomi, che non portano sufficiente indicazione delle persone elette, od il nome di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi

eccedenti il numero dei Consiglieri a nominarsi; il bollettino resterà valido nelle altre parti.

Art. 62.

L'Ufficio pronunzia sulla validità delle scritture, come pure sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 63.

Si intenderanno eletti quelli, che avranno riportato il maggior numero dei voti; ed a parità di voti, il maggiore d'età fra gli eletti, otterrà la preferenza.

Art. 64.

Nei Comuni di oltre cinquecento abitanti non possono essere contemporaneamente Consiglieri gli ascendenti, i discendenti, i consanguinei di secondo grado civile, e gli affini di primo. Se la elezione porta nel Consiglio alcuno di siffatti congiunti, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti, da chi ne ebbe maggior numero; il più giovane dal più provetto. In tali casi si procede immediatamente ad invito del Presidente a surrogare gli esclusi, mettendo a partito per ogni nomina due di quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 65.

Dopo lo scrutinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo scrutinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza, in cui ebbe luogo.

Art. 66.

I membri dell'Ufficio principale stenderanno il ver-

bale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno all'Intendente fra giorni tre dalla sua data. Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del Comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'Ufficio.

Art. 67.

Sempre che dall'Intendente generale sia stata riconosciuta regolare l'elezione, i Consiglieri entrano in carica alla prima seduta del Consiglio successivo alla loro nomina.

Non vi ha luogo a rimpiazzamento di quelli che mancano nel corso dell'anno, salvo il caso in cui il Consiglio comunale si trovasse ridotto a meno dei due terzi de' suoi membri.

Art. 68.

I Consigli si rinnovano per quinto ogni anno; nei primi quattro anni la rinnovazione è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Art. 69.

I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Art. 70.

Pei Comuni divisi in borgate, ogniqualvolta il Consiglio comunale creda di poter ripartire fra di esse il numero dei Consiglieri, o che ne sia fatta la domanda dagli abitanti delle stesse frazioni, dovrà preventivamente proporlo con regolamento speciale, in cui sarà determinato il numero assegnato a ciascuna borgata.

L'approvazione di tali regolamenti spetterà all'Intendente generale.

Art. 71.

La qualità di Consigliere si perde verificandosi alcuni degli impedimenti contemplati negli articoli 17 e 64. Questa perdita è pronunziata dall'Intendente generale.

Art. 72.

L'amministrazione del Comune in caso di dissoluzione, o mancanza inopinata del Consiglio comunale, viene provvisoriamente affidata ad un Delegato straordinario nominato dal Re, che presiederà pure le elezioni, le quali non saranno differite oltre i tre mesi.

CAPO III.

Dei Sindaci.

Art. 73.

Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale, ed ufficiale del Governo.

Art. 74.

Qual capo dell'Amministrazione comunale

1.^o Presiede le adunanze del Consiglio comunale, e del Consiglio delegato.

2.^o Convoca per avviso scritto l'uno, e l'altro di questi Consigli.

3.^o Rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi, che gli vennero affidati, o che si eseguirono sotto la sua direzione, o responsabilità.

4.^o Spedisce gli affari del Comune, ne custodisce il sigillo, ed appone il suo visto agli atti autenticati dal Segretario.

5.^o Provvede al regolare andamento dei servizii dell'Ufficio comunale, ed alla buona tenuta del protocollo, dei registri, e degli archivii, conforme al prescritto dai regolamenti.

6.^o Procede coll'assistenza del Consiglio delegato agl'incanti occorrenti nell'interesse del Comune, e stipula colla stessa assistenza i contratti comunali.

7.^o Fa gli atti conservatorii.

8.^o Agisce dinanzi ai Tribunali amministrativi per far risolvere le opposizioni alle ingiunzioni spiccate per l'esazione delle rendite comunali.

9.^o Rappresenta il Comune in giudizio, sia egli attore, o convenuto, poichè sarà adempiuto il disposto degli articoli 146 e 256.

10.^o Cura la riscossione dei capitali, delle entrate, e dei proventi eventuali, che sono esigibili nel corso dell'anno.

11.^o Promuove e fa eseguire le deliberazioni comunali.

12.^o Fa eseguire e dirige i lavori, e le spese comunali, conforme l'atto d'autorizzazione, ed i piani approvati.

13.^o Dirige la polizia urbana, e rurale, e cura l'esecuzione dei relativi regolamenti.

14.^o Controlla le operazioni della leva, ed assiste alla medesima nell'interesse dei proprii amministrati.

15.^o Invigila sulla regolare tenuta dei libri di cadastro.

16.^o Fa diligente ricerca dei beni usurpati, e di ogni dritto o ragione del Comune, e ne promuove la rivendicazione.

17.^o Informa le Autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico, ed in caso d'urgenza può rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno.

Art. 75.

Il Sindaco, qual ufficiale del Governo, veglia perchè la morale pubblica sia rispettata, nè si ommettano, o si ritardino gli atti prescritti dalla legge per la tutela dei minori, e del loro patrimonio, ed è incaricato sotto la dipendenza delle Autorità competenti.

1.^o Della polizia generale, e degli atti attenenti alla medesima, e così della sorveglianza dei pubblici spettacoli, e delle società ricreative.

2.^o Degli atti delegati dalle Generali Aziende.

3.^o Della cooperazione al censimento della popolazione, ed agli altri lavori statistici.

4.^o Della cooperazione alla formazione dei ruoli delle somministranze militari, di provvedere all'eseguimento delle medesime in caso di passaggio di truppe, conforme ai ruoli stessi, che saranno formati dai Consigli delegati, e di ritirare gli opportuni recapiti.

5.^o Della pubblicazione delle leggi, ordini, e manifesti, e di dar la permissione di quella di avvisi e simili, che riguardino oggetti dipendenti dalle sue attribuzioni.

6.^o Di tenere i registri dello stato civile per tutte le nascite, matrimoni, e morti, qualunque sia il culto delle persone. Un particolare regolamento, che verrà sottoposto all'approvazione del Re dal Guarda-sigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e di giustizia, determinerà il modo delle necessarie denunzie, e le formalità per serbare in regola tali registri; tuttociò senza pregiudizio della prova esclusiva dei libri parrocchiali quanto al battesimo, alla celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa, ed alla morte dei rispettivi parrocchiani sotto i rapporti ecclesiastici, e senza derogare ai diritti dei Parroci, rispetto alle fedeli di tali atti.

7.^o Ed in massima di tutti gli atti di semplice amministrazione esecutiva, affidati ai Comuni, ed ai Consigli comunali nell'interesse del servizio generale, a cui non sia altrimenti provveduto da questa legge.

Art. 76.

Spetterà al Sindaco il regolare conformemente all'ordine pubblico l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, osterie, ed altri stabilimenti pubblici di egual natura.

Per le concessioni di sì fatti esercizi, il Sindaco di concerto col Consiglio delegato ne riferirà all'Intendente della Provincia.

Art. 77.

Apparterrà al Sindaco di sorvegliare nell'interesse della pubblica sicurezza l'esercizio del carreggio pubblico; egli accerterà per mezzo di appositi verbali, che saranno per di lui cura trasmessi all'Autorità compe-

tente, le contravvenzioni alle leggi, ed ai regolamenti in vigore relativamente alle vetture pubbliche.

Art. 78.

Il Sindaco è nominato dal Re, e scelto fra i Consiglieri comunali, che dimorano nel Comune almeno una parte dell'anno: rimane in carica tre anni, e potrà essere confermato quando rimanga al posto di Consigliere.

Art. 79.

L'Intendente generale può sospendere i Sindaci, riferendone immediatamente al Ministero, che promuoverà gli ordini dal Re.

Art. 80.

La rimozione dei Sindaci è riserbata al Re.

Art. 81.

Il Sindaco prima d'entrare in funzione presta giuramento nanti l'Intendente generale, od un suo Delegato.

Art. 82.

Potrà essere stanziato in bilancio a favore dei Sindaci un annuo compenso per ispese di rappresentazione: compete inoltre ai medesimi il rimborso delle spese forzose.

CAPO IV.

Dei Vice-Sindaci.

Art. 83.

I Vice-Sindaci prestano assistenza al Sindaco, che può loro delegare una parte delle sue attribuzioni.

Art. 84.

In caso d'assenza, od impedimento del Sindaco, ne fa le veci quello dei Vice-Sindaci presenti, che è portato il primo nell'ordine di proposta, e di nomina; in difetto il primo dei Consiglieri delegati, ed in loro mancanza il Consigliere più anziano.

Art. 85.

I Vice-Sindaci sono nominati per un anno sulla proposta del Sindaco dall'Intendente generale, cui spetta di sospenderli, e rivocarli; devono essere scelti fra i Consiglieri comunali.

Occorrendo nell'anno la nomina di un nuovo Sindaco, cessano: possono essere confermati, purchè non escano dal novero dei Consiglieri comunali.

Art. 86.

Il numero dei Vice-Sindaci potrà esser di sei ne' Comuni di prima classe; per le Città però eccedenti la popolazione di 80 mila abitanti potrà estendersi ad otto.

Di quattro nei Comuni di seconda.

Di due in quelli di terza.

Art. 87.

Potrà nominarsi un Vice-Sindaco nelle Borgate principali, in cui per la lontananza del Capo-luogo, e per la difficoltà delle comunicazioni, l'Intendente generale, sulla proposizione del Consiglio, riconoscesse utile di decretarne lo stabilimento.

Saranno prescelti per quella carica i Consiglieri residenti nella Borgata.

Art. 88.

Prima d'entrare in funzione i Vice-Sindaci prestano giuramento a mani del Sindaco nanti il Consiglio delegato.

Art. 89.

I Vice-Sindaci intervengono pure alle funzioni di cui al numero 44 dell'art. 98.

CAPO V.

Disposizioni comuni ai Sindaci e Vice-Sindaci.

Art. 90.

I distintivi competenti in generale ai Sindaci, e Vice-Sindaci, sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 91.

I Sindaci, e coloro che ne fanno le veci, non possono esser chiamati a render conto delle azioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni, o della loro opinione sugli amministrati, fuorchè dall'Intendente generale, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

CAPO VI.

Dei Consigli delegati.

Art. 92.

I Consigli delegati rappresentano i Consigli comunali durante l'intervallo delle loro riunioni.

Nelle Città eccedenti gli 80 mila abitanti il Consiglio delegato sarà composto di otto membri, e di quattro supplenti. Nei Comuni di prima classe di sei; in quelli di seconda di quattro. Per queste due classi, il numero dei supplenti sarà di tre.

Nei Comuni di terza classe, il numero, tanto dei Consiglieri, quanto dei supplenti, sarà di due.

Art. 93.

La nomina dei Consiglieri delegati, e dei loro supplenti vien fatta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti. Li sceglie nel suo seno, durano in ufficio un anno, sono sempre rieleggibili; prendono posto nell'ordine della nomina, e possono sostenere ad un tempo l'ufficio di Vice-Sindaci.

Art. 94.

Il Consiglio delegato ha principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni, che spetterebbero al Consiglio comunale.

Art. 95.

Quando l'urgenza non ammetta indugio, il Consiglio delegato può statuire, che la deliberazione sia eseguita immediatamente; in ogni altro caso le deliberazioni saranno rassegnate all'Intendente.

Art. 96.

La deliberazione esprimerà circostanziatamente i motivi, che ne provano l'urgenza, e sarà sottoposta al Consiglio comunale nella sua prima tornata.

Ove il medesimo non riconosca la verità dei motivi addotti, e non approvi la deliberazione, la spesa rimane a carico di coloro, che l'hanno deliberata. Questi possono però ricorrere all'Intendente generale che decide definitivamente, sentito il Consiglio d'Intendenza.

Art. 97.

Appartiene ai Consigli delegati

1.^o Di nominare, sospendere, e licenziare i salariati dal Comune, pei quali le leggi non prescrivono altrimenti, senza poter fare con essi alcuna convenzione, che vincoli l'azione del Consiglio stesso, o quella del Consiglio che gli succede.

2.^o Di deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno, fino alla concorrente del fondo stanziato in bilancio per le medesime.

Art. 98.

Inoltre i medesimi sono chiamati

1.^o A formare i progetti del bilancio annuo e dei regolamenti, che debbono sottoporsi alla deliberazione del Consiglio comunale, non che a coadiuvare il Sindaco nella compilazione del conto, che deve rendere a termini del n.^o 3 dell'art. 74.

2.^o A procurare la regolare formazione delle liste elettorali, e dei ruoli delle imposte dirette, e delle con-

tribuzioni speciali, stabilite a beneficio del Comune, e delle sue frazioni, come pure dei ruoli riguardanti il servizio della leva, e le somministranze militari.

3.^o A deliberare sulle azioni possessorie da promuoversi in prima istanza.

4.^o A dar parere sulle quote inesigibili, sul grado di povertà dei maniaci, di cui sia decretato il ricovero, e su quello dei parenti, che potrebbero esser chiamati dalla legge civile alla prestazione d'una pensione alimentare.

5.^o A fare gli atti di notorietà, e di stato di famiglia, e gli altri di tal fatta delegati ai Comuni.

6.^o A delegare periti, quando il Consiglio non vi abbia provveduto.

7.^o A proporre al Consiglio comunale le rimostranze relative ai bisogni, ed alle circostanze del Comune.

8.^o A far eseguire sui libri censuarii i trasporti di proprietà, dietro presentazione del titolo, proponendo le rettificazioni opportune; con far operare pure, sovra concorde ricorso delle parti interessate, le semplici rettificazioni delle tangenti d'estimo.

9.^o A promuovere l'applicazione delle multe portate dalle R. Patenti 8 gennaio 1839 sulle mutazioni di proprietà.

10.^o A prendere tutte quelle deliberazioni che fossero richieste dal Sindaco sopra oggetti, sui quali incumbe ad esso di provvedere, o che egli credesse di sottoporre al loro esame.

11.^o A rappresentare il Comune nelle funzioni solenni.

CAPO VII.

Dei Segretarii comunali, e cadastrari.

Art. 99.

I Segretarii comunali, e cadastrari, saranno per ora nominati dal Consiglio comunale, a mente del disposto dall'art. 116.

Art. 100.

Incumbe ai Segretarii l'obbligo

1.^o Di assistere a tutte le adunanze dei Consigli comunali, e delegati, con redigerne le deliberazioni.

2.^o Di compilare le liste ed i ruoli, di cui è cenno nell'art. 98, n.^o 2.

3.^o Di procedere sotto la direzione dei Sindaci all'ordinamento dell'archivio comunale, e di tener regolarmente il protocollo, e registri prescritti.

4.^o Di attendere nel modo, che loro verrà indicato, alla spedizione di tutti i lavori comunali statistici, ed altrimenti ordinati.

5.^o Di spedire regolarmente i diversi lavori periodici dai veglianti regolamenti prescritti.

Art. 101.

Spetterà al Segretario di autenticare gli atti da lui ricevuti, e di spedirne copia ai privati, dietro ordine del Consiglio delegato, o dell'Intendente di Provincia.

Art. 102.

Ove l'ufficio di Cadastraro sia disgiunto da quello di Segretario, è proibita fra di essi qualunque società per l'esercizio delle rispettive incumbenze.

Art. 103.

Spetterà ai Cadastrari di eseguire a seconda degli ordini, che riceveranno dai Consigli delegati, i trasporti sui libri di mutazione di proprietà, e di spedire le fedì, e i certificati di cadastro, non che di compilare tutti i ruoli delle contribuzioni dirette, e delle imposte speciali.

Art. 104.

Per la spedizione degli atti, delle copie, o certificati, saranno dovuti i dritti fissati dalle tariffe approvate dalla Legge. S'indicherà sempre sopra l'atto, le copie, od i certificati, l'importare dei dritti rispettivamente riscossi.

Art. 105.

Potrà l'Intendente assicurarsi per mezzo di delegati speciali della regolarità del servizio dei Segretari, e dei Cadastrari.

In caso di negligenza, o di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potrà l'Intendente spedire a loro spese un Commissario sul luogo, per la spedizione degli affari in ritardo.

Art. 106.

Nei Comuni di prima, e di seconda classe, dovranno i Segretari, ed i Cadastrari avervi sempre il loro domicilio permanente.

CAPO VIII.

Delle deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 107.

I Consigli comunali si raduneranno regolarmente due volte all'anno in aprile o maggio, ed in ottobre o novembre.

Art. 108.

La tornata non può oltrepassare quindici giorni, a meno che lo permetta espressamente l'Intendente generale.

Art. 109.

Il giorno dell'adunanza è indetto dal Sindaco previa approvazione dell'Intendente.

Art. 110.

L'Intendente generale può in caso di necessità, e di urgenza assoluta, prescrivere la riunione straordinaria dei Consigli comunali.

Una tale riunione può anche essere autorizzata per un oggetto particolare che verrà specificato sull'istanza di una terza parte dei Membri del Consiglio diretta all'Intendente generale che ne riferirà prima al Ministero dell'Interno.

Art. 111.

Gli Intendenti generali, e gl'Intendenti possono intervenire ai Consigli comunali, anche per mezzo di delegati; tanto gli uni che gli altri però non avranno voto deliberativo.

Art. 112.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale sono rassegnati all'Intendente generale.

Art. 113.

Il Consiglio comunale nella tornata d'autunno,

1.^o Elege i Consiglieri delegati.

2.^o Delibera il bilancio attivo e passivo del Comune.

Art. 114.

Nella tornata di primavera,

1.^o Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente, di cui al n.^o 3 dell'art. 74, e rende voto sulla sua approvazione.

2.^o Rivede, e decreta tutte le liste elettorali.

Art. 115.

Se il Sindaco, di cui si debbono esaminare i conti, è in carica, il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, che rimane investito dei poteri, di cui all'art. 238.

In tal caso il Sindaco ha diritto d'assistere alla discussione dei suoi conti, e si ritira soltanto al tempo della votazione, seguita la quale riprende la presidenza.

Il Sindaco scaduto potrà sempre assistere alla discussione del suo conto.

Art. 116.

In entrambe le tornate il Consiglio comunale,

1.^o Nomina i Segretari, e Cadastrari finchè siasi altrimenti provveduto a questo servizio, ed a quello deferito con legge 27 novembre 1847 ai Conservatori del censo.

2.^o Nomina i maestri, e le maestre di scuola, i cappellani, i medici, i chirurghi, le levatrici, ed ogni altra persona stipendiata dal Comune, per cui non sia altrimenti disposto da legge, o regolamento speciale; può fare con essi capitolazioni per un tempo non maggiore di un quinquennio, od anche senza prefissione di termine.

3.^o Può sospendere e licenziare gli impiegati da esso nominati, quando non vi osti una convenzione.

4.^o Determina le condizioni dei contratti da stipularsi nell'interesse del Comune.

5.^o Delibera sugli oggetti interessanti il patrimonio, e li stabilimenti del Comune, sui progetti che devono eseguirsi a sue spese, o col suo concorso, e sulla destinazione delle sue proprietà, e beni.

6.^o Delibera sulle azioni da intentare, o sostenere in giudizio tanto in primo, che in ulteriore grado.

7.^o Delibera sulle imposte da stabilirsi nell'interesse del Comune, e sui regolamenti che possono occorrere riguardo alle medesime.

8.^o Delibera sui progetti dei regolamenti di polizia rurale, ed urbana.

9.^o Fa gli atti devoluti alla popolazione in massa, ed in generale delibera su tutti gli oggetti d'amministrazione locale, che non sono attribuiti al Sindaco od al Consiglio delegato.

Art. 117.

Il Consiglio è chiamato a dar parere sulle variazioni della circoscrizione del Comune, e sulla fissazione del Capo-luogo.

Art. 118.

Appartiene al Consiglio comunale di deliberare, previa l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, sopra le offerte e i doni da farsi in nome del Comune, sulla concessione della cittadinanza, e sull'invio di Deputazioni.

Art. 119.

Sono approvate dal Re, previo parere del Consiglio di Stato, le deliberazioni comunali concernenti,

1.^o I contratti d'acquisto, d'alienazione, e permuta di beni immobili, quelli portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, le locazioni eccedenti gli anni trenta, e le transazioni sui dritti di proprietà e di servitù.

2.^o L'accettazione, o rifiuto di lasciti, o doni allegati a pesi.

3.^o Le contrattazioni di prestiti.

4.^o Le cessioni dei crediti, le alienazioni di cedole del Debito Pubblico, l'esazione di capitali, od il riscatto di redditi, o di censi attivi, prima della scadenza dei termini.

5.^o Gli affrancamenti di rendite, o di censi passivi, o di altre annualità, o prestazioni.

Art. 120.

Sono approvate dall'Intendente generale, previo voto del Consiglio d'Intendenza, le deliberazioni comunali concernenti

1.^o I contratti di locazione e conduzione non eccedenti i 30 anni.

2.^o Gli impieghi di danaro a qualunque titolo, e gli acquisti di cedole del Debito Pubblico.

5.^o I regolamenti sul modo di usare dei beni comunali e di ripartire fra gli abitanti i legnami, gli altri prodotti delle selve, dei pascoli e delle acque comunali.

4.^o Le limitazioni dei beni, e territorii comunali, non che le divisioni dei beni fra più Comuni quando siano consensuali.

5.^o Le costituzioni di servitù legali, ed i contratti resi necessari per disposizione di legge.

6.^o La costruzione, ed il trasporto dei cimiteri, previo il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 121.

Sono approvate dall'Intendente generale nei casi, in cui non è altrimenti disposto dalla presente legge, le deliberazioni comunali concernenti,

1.^o La destinazione delle proprietà dei beni, e degli stabilimenti.

2.^o Gli acquisti, vendite, permutate e retrocessione di siti abbandonati nell'esecuzione di opere pubbliche.

3.^o L'accettazione di contributi, od offerte.

4.^o Il concorso all'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 122.

I regolamenti proposti dai Consigli comunali per li stabilimenti retti da leggi speciali sono approvati dall'Intendente generale, ogni qualvolta le stesse leggi non prescrivano un altro modo di approvazione.

Art. 123.

Compete agli Intendenti delle Provincie, giusta il disposto delle Regie Patenti 30 ottobre 1847, l'approvazione delle opere comunali, e dei relativi contratti

senza distinzione di somma, ogni qualvolta la spesa sia stata compresa in bilancio, e che l'Intendente generale non se ne abbia riservata l'approvazione.

Art. 124.

Per la nomina ad impieghi fatta dal Consiglio comunale appartiene all'Intendente generale d'assicurarsi, che concorrano nel nominato i requisiti prescritti dalla legge.

In caso contrario, ed ogni qualvolta lo esiga l'interesse del servizio, potrà l'Intendente generale sospendere o rimuovere gli impiegati non ostante le convenzioni stipulate.

Art. 125.

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene almeno la metà dei Membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

CAPO IX.

Della contabilità comunale.

Art. 126.

I bilanci proposti dal Consiglio delegato, e deliberati dal Consiglio comunale, sono approvati dall'Intendente generale, eccetto quelli dei Capi-luogo di Provincia, i quali saranno sottoposti all'approvazione del Re, previo il voto del Consiglio di Stato.

Tuttavia per assicurare l'applicazione di principii

uniformi nei Comuni, il Ministero per gli affari dell'Interno si farà trasmettere ogni anno alcuni dei causati già approvati dagli Intendenti generali colle diverse divisioni amministrative, e richiamerà l'attenzione dei medesimi sui rilievi, che occorressero.

Art. 127.

Non è ammesso a beneficio dei Comuni lo stabilimento di alcuna imposta, se non risulta, che non si possano ricavare dai loro beni e redditi i mezzi per far fronte alle spese.

Art. 128.

Le imposizioni acconsentite ai Comuni debbono sempre colpire in egual proporzione i contribuenti.

Esse deggiono esser ristrette nel limite necessario per supplire alla deficienza della rendita.

Art. 129.

Potranno i Comuni nel caso d'insufficienza delle rendite loro,

1.^o Instituire dazii da riscuotersi per esercizio sui commestibili, combustibili, e materiali di costruzione, destinati alla consumazione locale. Non possono però mai imporre alcun onere, o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del Capo-luogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione.

2.^o Instituire dazii per abbuonamento sugli oggetti medesimi.

3.^o Dare in appalto l'esercizio con privativa del dritto di peso pubblico, della misura pubblica dei ce-

reali, e del vino, purchè questi dritti non vestano carattere coattivo.

4.^o Imporre una tassa per le occupazioni del suolo pubblico tanto permanenti, che temporarie, in occasione di fiere, e mercati, con che venga unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed alla posizione più o meno favorevole per lo smercio.

5.^o Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella, o da soma, e sui cani, che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edificii rurali, e delle greggie.

6.^o Continuare l'imposizione delle tasse focolari, o personali, ove furono sin qui tollerate.

7.^o Fare sovraimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 130.

In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una piuttosto, che dell'altra di dette imposte, si supplirà alle deficienze colla sovraimposta alle contribuzioni dirette. Quando però la medesima superi la media del decennio precedente, l'Intendente generale potrà rendere obbligatorio lo stabilimento di quelle altre fra le imposte autorizzate, per cui gli fosse fatta istanza dalla terza parte del Consiglio comunale, nel limite necessario, affinchè la sovraimposta non oltrepassi la detta media.

Art. 131.

Per sopperire alle spese delle proprie strade i Comuni hanno facoltà di ripartirle per ruoli, unicamente riscuotibili in danaro, a carico di coloro, che sarebbero

passibili delle comandate, nel limite però debitamente accertato.

Art. 132.

Le norme generali da osservarsi nello stabilimento, e nella riscossione d'ogni genere d'imposta sono determinate dai regolamenti generali d'amministrazione pubblica, formati dal Ministero di Finanze di concerto con quello dell'Interno, ed approvati dal Re previo il parere del Consiglio di Stato. Questi regolamenti determinano l'ammontare massimo delle tasse.

Art. 133.

Le spese sono obbligatorie, o facoltative.

Art. 134.

Sono obbligatorie nella conformità prescritta dalle leggi, le spese

1.^o Per l'Ufficio comunale, pel concorso nelle spese occorrenti pel servizio degli Assessori e dei Delegati mandamentali di pubblica sicurezza, o dei Delegati semplicemente stradali, per il mantenimento dei beni comunali, per le trasferte debitamente approvate, e per gli stipendii del Segretario, e degli altri impiegati ed agenti stipendiati, o salariati.

2.^o Pel culto, e pei cimiterii.

3.^o Per l'istruzione elementare, maschile, e femminile.

4.^o Pel locale, e pei mobili dell'Ufficio di giudicatura del Mandamento.

5.^o Per la sala d'arresto mandamentale, e per la custodia dei detenuti.

6.^o Per l'Ufficio d'insinuazione.

7.^o Per la Milizia comunale.

8.^o Pel censimento della popolazione del Comune, e pei registri dello stato civile.

9.^o Pel salario dei guarda-boschi, e procacci.

10.^o Per la sistemazione, ed il mantenimento delle strade comunali, e delle traverse nell'abitato.

11.^o Pel mantenimento delle vie interne, e delle piazze pubbliche, laddove i regolamenti, e le consuetudini non provvedano altramente.

12.^o Per l'eseguimento d'opere consortili, debitamente approvate.

13.^o Per quello dei piani d'ornato.

14.^o Pel pagamento del tributo dei beni comunali.

15.^o Per quello dei debiti esigibili, e lo stanziamento in bilancio in caso di lite delle annualità solite imporsi in favore dei terzi, per tenerle in serbo sino alla risoluzione della lite.

16.^o Pel pagamento delle pensioni dei maniaci, giusta il riparto approvato dall'Autorità superiore.

17.^o Per la polizia locale.

18.^o Pel risarcimento dei guasti e danni cagionati in caso di sommosse, e di assembramenti.

19.^o Per l'aggio dell'Esattore sulle entrate comunali.

E generalmente quelle poste a carico dei Comuni da una disposizione legislativa, o da precedenti deliberazioni del Consiglio comunale non abrogate.

Potrà pur esser fatta obbligatoria la costruzione di

ponti, strade, od argini comunali, quando il Consiglio provinciale appositamente consultato, renda voto favorevole.

Art. 135.

Le spese non contemplate nell'art. precedente sono facoltative.

Art. 136.

Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificassero dentro l'anno, devono essere denunziate all'Intendente generale, e se ne rimetterà tosto la nota all'Esattore, perchè le riscuota. Occorrendo l'uso dei mezzi fiscali, la nota dovrà essere sottoposta all'Intendente, affinchè, se vi ha luogo, la renda esecutoria.

Art. 137.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale, a termini dell'art. 2, farà parte del bilancio comunale.

Art. 138.

Lo stesso avrà luogo per le spese speciali d'amministrazione pubblica occorrenti nelle Borgate, e poste a loro esclusivo carico. Sono tali le spese di culto contemplate nelle Lettere Patenti del 6 gennaio 1824, quelle dei cimiterii, e quelle d'istruzione elementare, deliberate dai Consigli comunali sull'istanza degli interessati, e per ultimo le spese di lite a ciò relative.

Per far fronte a queste spese speciali, i Comuni potranno ripartirle nel Distretto territoriale, e sugli abitanti della frazione, mediante ruoli d'imposte da approvarsi dall'Intendente.

Art. 139.

L'esazione delle entrate, ed il pagamento delle spese comunali, appartiene esclusivamente all'Esattore del Mandamento.

I Comuni di prima classe potranno tuttavia nominarsi un Tesoriere particolare, il quale rimarrà estraneo alla riscossione delle contribuzioni dirette, godrà delle facoltà attribuite agli Esattori, e sarà sottoposto alle stesse discipline.

Art. 140.

L'Esattore promuove coi privilegi dei Regii Tributi le riscossioni secondo le indicazioni del bilancio, e dei ruoli, che approvati dall'Intendente generale, od Intendente, gli sono trasmessi.

Art. 141.

L'Esattore eseguisce il pagamento dei mandati spediti dal Sindaco, sino alla concorrenza per ogni articolo del fondo stanziato. Ogni pagamento fatto dall'Esattore oltre al limite del relativo articolo, rimane a suo carico.

Art. 142.

Chiunque dall'Esattore in fuori, si ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei danari di un Comune, rimarrà per questo solo fatto contabile, e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro, che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 143.

I conti delle entrate, e delle spese comunali, saranno approvati dai Consigli d'Intendenza, salvo ricorso al Ma-

gistrato della Camera dei Conti nei limiti portati dall'articolo 27 delle Regie Patenti 31 dicembre 1842.

Art. 144.

Le discipline, che reggono la contabilità degli Esattori, e Tesorieri particolari, sono determinate da regolamenti generali d'amministrazione pubblica.

Art. 145.

Le somme, delle quali gli Amministratori venissero dichiarati contabili, saranno riscosse dall'Esattore, come le altre entrate comunali.

Art. 146.

L'Intendente provvede sì d'ufficio che sull'istanza del Sindaco pel trasporto del danaro comunale nella cassa provinciale di deposito.

Art. 147.

Appartiene al Ministero dell'Interno di rendere obbligatorio il deposito dei fondi inoperosi, nella Cassa centrale dei depositi e delle anticipazioni.

CAPO X.

Dei beni comunali.

Art. 148.

Ogni Comune formar deve un esatto inventario di tutti i suoi beni mobili, ed immobili, e darne copia all'Ufficio d'Intendenza. Esso sarà riveduto ogni tre anni, in ogni cambiamento di Sindaco; ed ogni qual volta

succeda qualche variazione nel patrimonio comunale, gli saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Art. 149.

I Comuni ritengono la piena disponibilità dei loro beni, ancorchè di questi usino in natura gli abitanti.

Art. 150.

L'alienazione dei beni comunali può essere fatta obbligatoria, quando la ritenzione nel dominio del Comune sia d'ostacolo al loro miglioramento o coltura, o di pregiudizio all'interesse generale.

In questi casi il progetto di alienazione sarà comunicato al Consiglio comunale per le sue deliberazioni, e sovr'esse sarà statuito con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 151.

I beni comunali deggiono di regola essere dati in affitto. Nei casi però, in cui sulla domanda del Consiglio comunale, e per considerazioni speciali, l'Intendente generale ammettesse la generalità degli abitanti del Comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, sarà sempre obbligatoria pel Consiglio comunale la formazione di un regolamento per determinare le condizioni dell'uso dei medesimi; questo godimento dovrà essere alligato dall'Intendente generale al pagamento di una tassa nel caso previsto dall'art. 127, e potrà esserlo in tutti gli altri casi nei quali l'Amministrazione comunale ne riconosca la opportunità.

Art. 152.

Il regolamento determinerà la proporzione da osser-

varsi nei riparti, o nell'ammissione degli aventi dritto al godimento dei beni.

Ogni cessione di lotti è sempre vietata.

Art. 153.

I Consigli possono con regolamenti speciali riordinare i riparti delle acque comunali, provvedere perchè l'uso delle medesime non ecceda il servizio cui sono destinate, e disporre delle sopravvanzanti in favore dell'industria.

Possono anche imporre una tassa, come è detto all'art. 152, sia per sopperire alle spese di condotta, vigilanza o manutenzione, sia in beneficio dell'erario comunale.

Art. 154.

Quando i regolamenti fossero impugnati dai privati o dai corpi morali come lesivi delle loro ragioni, dovranno le parti interessate presentarsi nanti l'Intendente generale per un amichevole componimento, il quale non riuscendo, pronunzierà il Tribunale competente.

Art. 155.

Le questioni sollevate dagli abitanti, i quali pretendessero essere lesi nei riparti fatti dal Comune, saranno di competenza dei Consigli d'Intendenza.

Art. 156.

Gli Intendenti generali hanno la facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti comunali nel loro ufficio, od in quello degli Intendenti.

Art. 157.

Può sempre esser fatto obbligatorio ad un Comune l'impiego sicuro e fruttifero dei capitali disponibili d'ogni

specie, si nuovi, che antichi, provenienti da qualunque causa. Sarà a quest'uopo dato eccitamento al Consiglio comunale, e non provvedendo esso, o provvedendo irregolarmente, disporrà l'Intendente generale.

CAPO XI.

Della polizia urbana e rurale.

Art. 158.

Ogni Comune può formare regolamenti speciali di polizia urbana, e rurale.

Art. 159.

I progetti di questi regolamenti preparati per cura del Consiglio delegato, discussi, e deliberati dal Consiglio comunale, verranno approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio d'Intendenza, e del Consiglio di Stato.

Art. 160.

I regolamenti di polizia urbana stabiliscono

1.^o Le regole, e cautele per lo smercio delle cose destinate al vitto, e quelle da adempersi per lo stabilimento e per l'esercizio delle arti di panattiere, fornaio, vermicellaio, mugnaio, e macellaio, senza però limitare il numero degli esercenti, o stabilire condizioni che tendano a simile limitazione, od a vincolarne l'esercizio.

2.^o Le norme da seguire nello stabilimento delle tasse di commestibili, ed anche dei combustibili, ove

ne sia ancora riconosciuta la necessità. Lo stesso avrà luogo riguardo alla tassa della macina, ove siano in uso regole particolari.

3.^o La fissazione dei siti per le fiere, pei mercati, e pei giuochi pubblici d'ogni sorta, che ingombrino il passaggio, senza che si possa imporre per essi alcuna servitù alle case, che non vi sono soggette.

4.^o Le avvertenze da osservarsi per gli spurghi, ed altre operazioni insalubri.

5.^o Provvedono alla polizia dell'abitato, allo sgombramento delle immondezze, delle nevi dalle vie e dalle piazze, all'innaffiamento delle medesime, ed alla sistemazione dei canali di spurgo, determinando in quali casi, ed in qual misura queste operazioni, o le spese a ciò occorrenti debbono essere a carico dei possessori, o degli inquilini di case, o botteghe.

6.^o Provvedono a mantenere la mondezze delle fontane e delle altre acque destinate agli usi domestici, all'abbeveraggio, e simili.

7.^o Definiscono gli obblighi dei privati in ordine alla ricostruzione, e riparazione delle case minaccianti rovina, non che sulla costruzione, e conservazione dei selciati, fossi, canali di scolo, stillicidii sulle vie, e piazze pubbliche, fissando la competenza per quest'ultime spese.

8.^o Sanciscono i divieti permanenti della circolazione di carichi eccessivi nelle vie interne degli abitati, ove può produrre inconvenienti, e le cautele da osservarsi nell'ammucchiamento, e nella custodia delle materie accendibili, e per la circolazione delle bestie nocive.

9.^o Provvedono in generale ad altri oggetti consimili non previsti dalla legge.

Art. 161.

I regolamenti di polizia rurale sanciscono le norme

1.^o Delle comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi, e prevenire i furti di campagna.

2.^o Dei consorzi per l'uso delle acque, quando interessano la maggior parte degli abitanti, o delle terre di un Comune, o di una frazione.

3.^o Dello spigolamento e delle altre operazioni, quando la popolazione abbia qualche dritto sui beni privati.

4.^o Prescrivono le cautele da usarsi per la distruzione degli insetti, ed altri animali nocivi all'agricoltura.

5.^o Proibiscono i pascoli non conciliabili coll'interesse generale del Comune.

Art. 162.

Indipendentemente dalle disposizioni dei regolamenti compete al Consiglio delegato la facoltà di fissare, dove fosse ancor necessario, l'epoca delle vendemmie nei terreni, che non siano chiusi, ed appartenenti ad un sol proprietario, ed anche a più, quando sono d'accordo: le sue determinazioni sono notificate al Pubblico con manifesto del Sindaco.

Art. 163.

Il Sindaco potrà concedere licenze di vendemmie anticipate, quando circostanze speciali lo esigano.

Art. 164.

Le tasse dei commestibili, o combustibili, secondo le basi stabilite dalle leggi, o regolamenti, sono decretate dal Consiglio delegato.

Art. 165.

Inoltre il Sindaco può con manifesti, rendendone conto all'Intendente,

1.^o Assoggettare a cautele provvisorie il passaggio nei siti, ove siavi pericolo di rovina, l'ammucchiamento di materie accendibili, la circolazione delle bestie nocive, prescrivendone ove d'uopo la distruzione.

2.^o Vietare, che si depositino, o si facciano immondizie nei siti pubblici.

3.^o Fissare il tempo per lo sgombrò dei cessi, fossi, e canali immondi.

4.^o Assegnare provvisoriamente nuovi siti per le fiere, e mercati, quando quelli stabiliti divenissero inservibili.

5.^o Stabilire i prezzi delle vetture di piazza, delle barche, e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno.

6.^o Far nuove pubblicazioni dei regolamenti, o delle singole loro disposizioni per meglio accertarne l'osservanza.

Art. 166.

Appartiene pure al Sindaco

1.^o Di prescrivere le cautele opportune, quando occorre la formazione di steccati, ponti, palchi, ed altre simili opere costrutte in siti pubblici, o per uso pubblico.

2.^o Di ordinare la rimozione immediata degli oggetti collocati sui balconi, o finestre, che minacciano di cader nelle vie, o su le piazze pubbliche; l'apposizione dei lumi, o ripari nei siti pubblici, in cui siansi lasciati materiali, o fatti degli scavi; l'apposizione di sostegni necessari ad impedire imminenti rovine nei siti aperti al pubblico; lo sgombrò delle case, ed edilizii abitati, quando vi sia pericolo imminente; la rimozione delle immondizie, ed ogni altro oggetto depositato in sito pubblico, od impediente il passaggio in siti pubblici; la rimozione delle immondizie ed altre sostanze depositate in siti privati, quando mandino esalazioni fetide a danno, o incomodo del vicinato.

3.^o Di far procedere al sequestro delle bevande, e dei commestibili alterati, o corrotti, esposti in pubblica vendita.

4.^o Di dare le disposizioni occorrenti per l'estinzione degli incendii, e pel taglio nel caso di urgente pericolo degli oggetti valevoli a propagarli.

5.^o E generalmente di dare i provvedimenti contingibili, ed urgenti di sicurezza, ed igiene pubblica.

Art. 167.

Il Sindaco può far eseguire gli ordini, di cui all'articolo precedente, a spese degl'interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dall'Intendente sentito l'interessato, ed è rimessa all'Esattore, che ne fa la riscossione nelle forme, e col privilegio dei regii tributi.

Art. 168.

I bandi detti politici prima d'ora approvati rimarranno interinalmente in vigore in tutto ciò che non sia contrario alla presente legge. Entro l'anno 1849 però dovranno i Comuni presentare le loro proposte pel coordinamento dei loro bandi colla presente legge, conforme al prescritto dell'art. 159.

Art. 169.

Gli attuali bandi detti campestri rimarranno pure in osservanza nella stessa conformità, ad eccezione delle disposizioni riguardanti i beni comunali, ed il modo di usarne, cui si provvederà secondo il disposto dell'art. 154 e delle disposizioni relative al commercio d'ogni genere, ed alla vendita dei prodotti del suolo.

Art. 170.

Ove i Sindaci si astengano, sebbene eccitati, dal fare i provvedimenti, e dal dare gli ordini necessari, l'Intendente di Provincia vi supplisce, riferendone all'Intendente generale.

CAPO XII.

Degli uffizi comunali.

Art. 171.

Ogni Comune ha un uffizio per la convocazione dei Consigli, per la spedizione degli affari, e la custodia delle carte comunali.

Art. 172.

Il Sindaco, il Segretario, ed il Cadastraro sono reciprocamente contabili della conservazione di tutte le carte comunali.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio del Comune, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione; le persone, che le avranno ricevute, ne rimarranno a lor torno contabili, e saranno per questo soggette alla giurisdizione amministrativa.

Art. 173.

L'Intendente potrà far procedere al sequestro delle carte comunali presso gli Amministratori, che le avessero esportate dall'ufficio comunale, e presso le persone, che ne fossero contabili, a termini dell'articolo precedente, od i loro eredi.

Art. 174.

I Comuni debbono almeno avere un Segretario che faccia anche le veci di Cadastraro ove quest'ufficio non possa essere separato, ed un serviente. Possono in caso di bisogno deliberare lo stabilimento di altri impiegati, od agenti, e proporre lo stipendio nel bilancio.

CAPO XIII.

Disposizioni generali per l'Amministrazione comunale.

Art. 175.

I Comuni negli affari d'ordinaria amministrazione trasmetteranno direttamente le loro deliberazioni, o do-

mande all'Ufficio d'Intendenza della rispettiva Provincia, il quale riceverà pure ogni altra comunicazione o domanda all'oggetto di provvedere o riferire all'Intendente generale a seconda dei casi.

Art. 176.

I Delegati mandamentali di pubblica sicurezza eserciteranno pure le funzioni di Delegati stradali, a termini dell'art. 44 del Decreto Reale del 30 settembre 1848.

In quei Mandamenti però dove le funzioni di pubblica sicurezza sono a norma dell'art. 3 della stessa Legge esercitate da Questori, l'Intendente generale nominerà un Deputato speciale per il buon governo delle strade, ne determinerà la retribuzione o l'indennità che verrà ripartita fra i Comuni componenti il Mandamento.

Art. 177.

Alle infrazioni dei regolamenti, che venissero formati in esecuzione della presente legge per l'esazione delle imposte speciali dei Comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, ed il riparto delle acque, per la polizia urbana, e rurale, ed a quelle dei manifesti ed ordini degli Intendenti generali, degli Intendenti, e dei Sindaci, saranno applicabili le pene stabilite dal libro 3, cap. 4 del Codice penale. Si osserverà lo stesso pei regolamenti, manifesti, ed ordini in vigore, le cui sanzioni penali sono abolite.

Art. 178.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la

deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al Sindaco di uno degli agenti giurati del Comune, o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati negli articoli 44 e 45 del Codice di procedura criminale.

Art. 179.

Si prima, che dopo la detta deposizione il Sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa, onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col Sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esiste parte lesa, il contravventore sarà ammesso a far obblazione per l'interesse pubblico.

L'obblazione sarà accettata dal Sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 180.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo precedente saranno immediatamente trasmessi dal Sindaco per l'opportuno provvedimento al Giudice che ne spedirà ricevuta.

Art. 181.

Il Sindaco potrà accettare di essere arbitro anche inappellabile nelle questioni instantanee, cui possono dar luogo i contratti sulle fiere, e mercati, in quelle fra i viaggiatori, e conducenti, o locandieri per le spese di trasporto e di alloggio, ed in quelle che insorgessero per pagamento di mercedi giornalieri: se non riesce ad amichevole componimento, rimetterà le parti al Giudice competente.

Art. 182.

Quando il Sindaco non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni debitamente approvate, ovvero esso, od i Consigli non compiano operazioni fatte obbligatorie dalla legge, l'Intendente dopo d'averli specialmente eccitati potrà supplire d'ufficio al dovere loro.

Art. 183.

Cesseranno col primo gennaio 1849 le annue indennità, o prestazioni corrisposte dai Comuni ai Giudici di mandamento in virtù di disposizioni ed usi precedenti.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DIVISIONALE

CAPO I.

Dell'Amministrazione delle Provincie e delle Divisioni.

Art. 184.

Le Divisioni amministrative constano di più Provincie, e sono costituite nella condizione di Corpi morali, ed assoggettate come i Comuni alla stessa giurisdizione contenziosa.

Cessano quindi di sottostare all'Amministrazione demaniale, e di parteciparne la condizione, eccetto in quanto venga dalla legge altrimenti dichiarato.

Art. 185.

Hanno facoltà di possedere, ed è attribuita loro la proprietà dei beni finora amministrati a loro spese, e profitto, insieme a quella degli edifizi da esse mantenuti, in cui sono collocati a titolo gratuito i diversi uffizi provinciali.

Art. 186.

Hanno pure un'Amministrazione propria, che ne regge, e rappresenta gl'interessi.

Art. 187.

Sono sottoposte all'Amministrazione divisionale

1.^o Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della Divisione amministrativa, e delle sue Province.

2.^o I prodotti del sussidio lasciato a disposizione delle Province dal R. Editto 14 dicembre 1818.

3.^o Gli interessi dei diocesani, quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Art. 188.

Tutti gli interessi attivi e passivi delle Province componenti una Divisione sono fusi in una sola massa, da quelli in fuori, che riguardano speciali stabilimenti, cui si riferiscono i numeri 4 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 189.

L'Amministrazione d'ogni Divisione è composta d'un Intendente generale e d'un Consiglio divisionale.

Art. 190.

Nelle Province è stabilito un Intendente ed un Consiglio provinciale.

Art. 191.

I Consigli divisionali e provinciali sono nella prima seduta presieduti dal Consigliere più provetto; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario.

Essi nominano nella seduta medesima fra i loro membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, ed un Sotto-Segretario, i quali tutti durano in carica tutto l'anno.

Il Segretario ed il Sotto-Segretario potranno essere coadiuvati dal Segretario, e dagli Impiegati dell'Ufficio, cui è affidato il potere esecutivo.

Art. 192.

I Consigli divisionali e provinciali tengono ogni anno una sessione nel rispettivo Capo-luogo di Divisione, o di Provincia, di cui l'epoca e la durata saranno determinate con Decreto Reale.

Art. 193.

I Consiglieri provinciali e divisionali entrano in carica alla prima loro convocazione ordinaria.

Art. 194.

Tanto i Consigli provinciali, come quelli divisionali possono essere straordinariamente radunati in virtù di Decreto Reale.

CAPO II.

Degli Intendenti generali, e degli Intendenti.

Art. 195.

L'Intendente generale è capo dell'Amministrazione della Divisione, e delle Province, che la compongono, ed è rappresentante del Governo.

Art. 196.

1.^o Egli convoca i Consigli divisionali.

2.^o Forma il progetto del bilancio, e dei regolamenti che debbono essere sottoposti al Consiglio divisionale per l'Amministrazione della Divisione, e suoi stabilimenti.

3.^o Rende conto annualmente al Consiglio divisionale della sua gestione, sia economica, che morale.

4.^o Nomina, sospende, e licenzia gl'Impiegati, il cui stipendio è a carico del bilancio divisionale, quando le leggi non provvedono diversamente.

5.^o Amministra le sostanze, e rappresenta in giudizio la Divisione e le Province.

6.^o Fa gli atti conservatorii.

7.^o Cura l'esazione delle entrate, e dà esequimento alle spese, ed opere d'ogni natura.

8.^o Presiede gl'incanti, e stipula i contratti.

Ed in generale fa tutti gli atti dell'Amministrazione esecutoria, e quelli, che gli sono affidati dal Governo.

Art. 197.

Gli Intendenti delle Province compiono sotto la

direzione, ed ispezione degli Intendenti generali gli atti, che sono loro attribuiti dalle leggi, e convocano i Consigli provinciali.

CAPO III.

Dei Consigli provinciali e divisionali.

Art. 198.

Il Consiglio provinciale è composto di 25 Membri nelle Province che hanno 150000 abitanti, di 20 in quelle di 100000, e di 15 nelle altre di minor popolazione.

Art. 199.

Il Consiglio divisionale è composto di 30 Membri nelle Divisioni, che eccedono i 400000 abitanti, di 25 in quelle che eccedono i 300000, e di 20 in quelle d'inferior popolazione.

Art. 200.

Il numero dei Consiglieri divisionali è ripartito fra le varie Province componenti la Divisione in proporzione della loro popolazione; le frazioni valgono a favore delle Province di minor popolazione.

Art. 201.

I Consiglieri provinciali e divisionali sono eletti da tutti gli elettori comunali, e durano in funzione cinque anni;

Dessi però saranno rinnovati per quinto ogni anno nel modo fissato dall'art. 68, e sono sempre rieleggibili.

Art. 202.

Gli elettori procederanno a queste elezioni nella stessa epoca, e nella stessa forma in cui saranno annualmente radunati per l'elezione dei Consiglieri comunali.

Art. 203.

Ciascun elettore scriverà in due distinte schede tanti nomi, quanti sono i Consiglieri provinciali e divisionali, che si dovranno eleggere nell'anno: lo spoglio dei voti di ciascun corpo elettorale comunale sarà consegnato in appositi distinti verbali, che saranno trasmessi all'Intendente generale, a cui spetterà di farne lo spoglio generale in pubblica udienza, indicata con manifesto, nanti il Consiglio d'Intendenza, e di proclamare a Consiglieri tanto provinciali, che divisionali, i candidati, che ottennero un maggior numero di voti.

Art. 204.

Chiunque può essere contemporaneamente eletto a Consigliere comunale, provinciale, e divisionale.

Non potranno però essere eletti a Consiglieri provinciali o divisionali, quelli che non possiedono nella Provincia, o nella Divisione, o che non vi hanno domicilio a mente dell'art. 10., i minori di 25 anni, le persone, cui compete la sorveglianza, o la direzione delle Provincie, gli Impiegati da esse dipendenti, e coloro infine, che trovansi colpiti dalle esclusioni, di cui nell'art. 47 della presente legge.

Art. 205.

L'Intendente generale e l'Intendente interverranno rispettivamente alle sedute, e vi eserciteranno le funzioni

di Commissarii del Re, quando non sia deputata altra persona. Essi hanno diritto di fare quelle osservazioni che crederanno opportune, ma non avranno voce deliberativa.

Il Commissario del Re ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza riferendone immediatamente al Ministero dell'Interno.

L'Ingegnere Capo e l'Ingegnere provinciale potranno essere chiamati nelle sedute per dare schiarimenti.

Art. 206.

I Presidenti dei Consigli provinciali e divisionali possono trasmettere direttamente il primo all'Intendente generale ed il secondo al Ministro dell'Interno colle loro osservazioni quelli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di doverne richiamare specialmente l'attenzione.

Art. 207.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali e divisionali si intenderanno valide, quando v'intervenga almeno la metà dei Membri, in difetto l'Intendente generale, sentito il Consiglio d'Intendenza, forma egli stesso il bilancio delle spese ordinarie e straordinarie progressive in virtù di anteriori determinazioni.

Art. 208.

Il Consiglio provinciale forma lo stato dei periti prescritto dall'art. 23 delle Lettere Patenti 6 aprile 1839.

Art. 209.

Da inoltre il suo parere

4.^o Sui cambiamenti proposti alla circoscrizione

della Provincia, delle Tappe d'insinuazione, dei Mandamenti, e dei Comuni che la compongono.

2.^o Sulla designazione dei Capi-luogo.

3.^o Sulla direzione delle strade consortili della Provincia.

4.^o Sopra lo stabilimento di pedaggi, che fosse invocato per ponti, e strade da un Comune.

5.^o Sopra lo stabilimento, la soppressione, ed il cambiamento di fiere, o di mercati.

6.^o Sul richiamo dei Comuni intorno alla quota nelle spese di lavori, ai quali concorrono con altri Comuni, o colla Divisione.

Art. 210.

Discute le proposte da farsi nell'interesse della Provincia al Consiglio divisionale circa

1.^o I lavori d'acque e strade.

2.^o La classificazione delle strade provinciali.

3.^o Lo stabilimento di pedaggi sulle strade e ponti provinciali.

4.^o Lo stato e le opere di cui abbisognano gli edifizii della Provincia.

5.^o La destinazione dei medesimi.

6.^o I progetti di contratti concernenti i dritti di proprietà, o servitù.

7.^o Lo stato, ed i bisogni degli stabilimenti pubblici della Provincia ed i sussidii che occorressero per essi.

8.^o I sussidii, che i Comuni, o consorzii chiedessero per opere utili, o necessarie.

9.^o Le imposizioni speciali da farsi sulla Provincia pel mantenimento de' suoi particolari stabilimenti.

10.^o L'accettazione di doni, o lasciti, che fossero fatti alla Provincia per alcun suo stabilimento.

Art. 211.

I processi verbali del Consiglio provinciale sono sottoposti all'Intendente generale e da esso comunicati al Consiglio divisionale per gli affari di sua competenza.

Gli Intendenti intervengono al Consiglio divisionale nell'interesse delle rispettive provincie.

Art. 212.

Il Consiglio divisionale nel primo giorno della sua tornata ordinaria elegge nel suo seno i revisori del conto dell'Intendente generale, che gliene fanno relazione per l'effetto di cui all'art. 214.

Art. 213.

Lo stesso Consiglio delibera sovra

1.^o Il bilancio attivo, e passivo della Divisione formato, e presentato dall'Intendente generale.

2.^o Le condizioni dei contratti interessanti la Divisione, e le Provincie della medesima, od i loro stabilimenti.

3.^o Ogni oggetto che concerne il patrimonio della Divisione, e degli stabilimenti provinciali; l'adozione dei progetti, che devono eseguirsi a spese dei medesimi, o col loro concorso, e la destinazione delle loro proprietà, e beni.

4.^o Le azioni da intentare, o sostenere in giudizio tanto in primo, che in ulterior grado.

5.^o La classificazione delle strade provinciali.

6.^o L'accettazione dei doni e lasciti.

7.^o Lo stabilimento di pedaggi su ponti, e strade provinciali.

8.^o La contrattazione di prestiti.

9.^o Le spese da farsi attorno agli edifizii diocesani, a termini delle Lettere Patenti 6 gennaio 1824.

Ed in generale delibera sugli oggetti, che gli vengono sottoposti, e che non sono di competenza dell'Intendente generale.

Art. 214.

Esamina il conto delle entrate, delle spese, e quello di amministrazione dell'Intendente generale.

Art. 215.

Dà parere sovra

4.^o I cambiamenti proposti alla circoscrizione della Divisione, delle sue Provincie, delle Tappe d'insinuazione, dei Mandamenti e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capi-luogo.

2.^o Gli oggetti, che per disposizione di legge, od ordine superiore gli sono sottoposti dall'Intendente generale.

3.^o I cambiamenti all'importare delle pensioni dei maniaci.

4.^o La quota a carico della Divisione per l'eseguimento di spese obbligatorie in consorzio di altre Divisioni, il merito delle spese stesse, e le opere.

Art. 216.

Nomina due dei suoi membri d'ogni Provincia o due

dei rispettivi Consigli provinciali per far parte delle Commissioni dei conti delle Opere pie, stabilite col'art. 21 dell'Editto 24 dicembre 1836.

Art. 217.

Delega uno dei suoi membri per ciascuna Provincia, onde invigilare sullo stato delle principali strade provinciali e comunali. Può ad un tempo nominare Delegati speciali nel proprio seno, per invigilare sul regolare andamento degli Stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese delle Provincie, o della Divisione.

Questi Delegati, come pur quelli di cui all'articolo precedente, potranno corrispondere per quanto interessa la delegazione loro affidata col Ministero dell'Interno, e rimetteranno al Consiglio divisionale una relazione dei rilievi loro occorsi nell'eseguimento del loro incarico, onde il medesimo far possa le proposte, che riputerà convenienti.

Art. 218.

Fa quelle proposte, che giudica convenienti nell'interesse economico della Divisione, e delle Provincie.

Art. 219.

Il bilancio della Divisione proposto dall'Intendente generale e deliberato dal Consiglio, è approvato con Decreto Reale, previo il voto del Consiglio di Stato.

Art. 220.

Le determinazioni del Re saranno pubblicate col mezzo della stampa.

Art. 221.

Per far fronte alle passività delle Divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà coll' imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette.

Art. 222.

Il limite massimo dell' imposta addizionale sarà fissato per ciascuna Divisione con legge speciale.

Art. 223.

Saranno approvate colla stessa forma di legge le imposizioni che si dovessero fare per spese di stabilimenti speciali, di cui ai N.° 4 e 5 dell'art. 187.

Art. 224.

Sono obbligatorie per le Divisioni

1.° Le spese concernenti la sistemazione ed il mantenimento dei ponti, degli argini, e delle strade provinciali e degli edifizii, e beni delle Provincie, e della Divisione.

2.° Le spese di pubblica istruzione, od altre poste a carico delle Provincie, o della Divisione per disposizione di legge.

3.° Il pagamento dei debiti liquidi.

4.° Le spese risultanti da precedenti deliberazioni del Consiglio divisionale approvate, e non abrogate.

Potrà nell' interesse generale essere fatta obbligatoria ad una Divisione amministrativa od a più Divisioni in consorzio la costruzione di ponti, argini, e strade in virtù di legge speciale.

Art. 225.

Ogni altra spesa è facoltativa.

Art. 226.

La contabilità degli stabilimenti speciali delle Provincie amministrate dal Consiglio divisionale a termini dell'art. 187 farà parte del bilancio divisionale.

Art. 227.

Il conto del Tesoriere divisionale è approvato dalla Camera dei conti.

Art. 228.

Quello dell'Intendente generale è approvato con decreto del Re sulla relazione del Ministro dell'Interno.

Art. 229.

Le deliberazioni dei Consigli divisionali, che importassero la contrattazione di prestiti, e la vincolazione dei bilanci per gli esercizi successivi, saranno approvate con legge speciale.

Art. 230.

Saranno approvate con Decreto Reale, previo il voto del Consiglio di Stato,

1.° Le deliberazioni dei Consigli divisionali che importano aumento, diminuzione, o modificazione di patrimonio.

2.° Quelle che creassero nuovi stabilimenti, o modificassero gli esistenti.

Art. 231.

Le altre deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'Interno.

Art. 232.

I Consigli divisionali potranno ordinare la stampa e la pubblicazione dei processi verbali.

TITOLO III.
**DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
PROVINCIALE E DIVISIONALE.**

Art. 233.

I Comuni non possono mutare di classe, nè le Provincie e le Divisioni di rappresentanza, se le variazioni della popolazione desunte dal censimento ufficiale non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 234.

Le elezioni avranno luogo in ciascun anno nelle forme sovra stabilite entro i primi quindici giorni di luglio.

Art. 235.

Gli Amministratori e Consiglieri, che a termini della presente legge, sono nominati a tempo, rimangono in ufficio fino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Le loro funzioni sono gratuite: chi le ricuserà senza legittimo motivo incorrerà nella perdita per anni cinque dell'esercizio di tutti i diritti elettorali, da pronunziarsi dal Consiglio d'Intendenza.

Art. 236.

Fra i Consiglieri contemporaneamente eletti si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 237.

Chi surroga funzionarii anzi tempo scaduti, rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 238.

Chi presiede l'adunanza di alcuno dei Consigli creati colla presente Legge, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni ed operazioni; ritiene a tal effetto la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza, facendone processo verbale, trasmettendolo all'Intendente, se si tratta di consiglio comunale o delegato, ed al Ministero dell'Interno, se degli altri.

Art. 239.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 240.

I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta, o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 241.

Non può mai essere dato ai Consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 242.

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto di chi ha diritto di convocare il Consiglio.

Art. 243.

L'avviso per le semestrali, od annue adunanze, debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo, che i Consiglieri dimoranti nelle diverse regioni del territorio soggetto al Consiglio, lo possano ricevere in tempo utile. Esso debbe inoltre specificare in questo caso l'oggetto dell'adunanza.

Art. 244.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli appartiene indistintamente all'Autorità superiore, al Presidente, ed ai Consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'Autorità superiore, poi quelle dei Presidenti, ed infine dei Consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 245.

I Consigli possono incaricare Commissioni, od anche un sol membro di riferire sopra gli oggetti, che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 246.

Il Ministro Segretario di Stato dell'Interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 247.

I Consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'Autorità superiore, e dei Presidenti, a cui siano

specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti. Se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 248.

Le deliberazioni dei Consigli importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni precedenti debitamente approvate, si avranno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione. Le deliberazioni precedenti rimarranno in vigore se la posteriore non sarà approvata, conforme il disposto della presente.

Art. 249.

I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, o contabilità loro proprie, verso i corpi a cui appartengono, o colli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro ispezione, e vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile inclusivamente, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 250.

Terminate le votazioni, il Presidente, coll'assistenza di due Consiglieri, ne riconosce, e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta, se ottenne la maggioranza assoluta.

Art. 251.

In caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

Art. 252.

I processi verbali delle deliberazioni sono ricevuti dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro, o contra

ogni proposta. Devonsi tenere separati i verbali d'ogni diverso oggetto deliberato, e leggere a chiara voce all'adunanza.

Art. 253.

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo; ed eziandio di chiederne le opportune rettificazioni.

Art. 254.

I processi verbali sono firmati dal Presidente, e dal Segretario.

Art. 255.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali, o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni della legge, o le regole particolari derivanti dagli atti di fondazione, in quanto non sono contrarie alla presente Legge.

Art. 256.

Le deliberazioni di tutti i Consigli per intentare, o sostenere azioni in giudizio, sono sottoposte all'assenso del Consiglio d'Intendenza nel modo prescritto dalle Lettere Patenti 31 dicembre 1842, e dall'Editto 29 ottobre 1847.

Art. 257.

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il Corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi, nei convegni che si tenessero per amichevoli componimenti.

Questi non saranno efficaci senza l'intervento del-

l'Autorità che rappresenta, a termini della presente Legge, il Corpo in giudizio.

Art. 258.

Le spese facoltative non possono essere stanziare, nè accresciute d'ufficio, nell'approvazione dei bilanci; tuttavia l'Autorità che approva il bilancio può sempre aggiungere ai fondi preparatorii proposti dal Consiglio per una spesa facoltativa i fondi preparatorii proposti dallo stesso Consiglio per altre spese, che non siano ancora incominciate, e che essa non approvi, quando la disposizione abbia per unico oggetto d'impedire l'intrapresa simultanea di troppe spese, o di accelerare lo esequimento di alcuna delle opere proposte, senza dare del resto alle medesime estensione o carattere diverso da quello deliberato dal Consiglio.

Art. 259.

Se il Consiglio non stanziare le spese obbligatorie, si ecciterà a supplirvi, e gli dovrà essere indicato l'ammontare della spesa, che si crede necessaria, onde possa fare le sue osservazioni; ed in ogni evento l'Autorità che approva il bilancio, può operare lo stanziamento, o supplire all'insufficienza della somma bilanciata.

Art. 260.

Le spese nuove, che occorrono nel corso dell'anno, sono approvate dall'Autorità che approva il bilancio, e colla stessa forma.

Art. 261.

Quando nasca contestazione intorno ad opere per le quali sia tenuto soltanto sussidiariamente un Comune,

od una Provincia, o la Divisione, o loro frazioni, sarà decisa in via ordinaria in contraddittorio del principale obbligato.

Ma essendovi urgente necessità riconosciuta da perito nominato dall'Intendente generale, potrà questi ordinarne l'eseguimento, ed allora la contestazione medesima innanzi al Tribunale competente non verserà più che sul dritto di rimborso delle spese regolarmente eseguite, e debitamente accertate.

Art. 262.

Sarà sempre necessario il consenso del Consiglio per l'eseguimento di opere che interessino la sicurezza e la solidità dei beni, o di edifizi, di cui le leggi pongono eventualmente la ricostruzione o la riparazione a carico del Corpo, che esso rappresenta, quando le opere siano fatte attorno ai beni, od edifizi medesimi.

Il consenso è dato con una deliberazione soggetta alle stesse approvazioni, che si richiedono per le opere eseguite a spese dirette del Corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar dritto di ottenere immediatamente dal Giudice ordinario l'inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 263.

In caso d'assoluta necessità, potrà con Decreto Reale essere permesso alle Divisioni, ed ai Comuni la riscossione dei pedaggi per la formazione di nuove strade e ponti.

I pedaggi, e le varie imposte attribuite ai Comuni sono sempre rivocabili.

Art. 264.

I contratti per vendite, locazione di beni, e rendite, e per l'eseguimento d'opere d'ogni qualità, avranno luogo all'asta pubblica, eccetto i casi d'assoluta urgenza, o quelli relativi ad opere, la cui spesa non oltrepassi le lire 500 quanto alle Provincie, ed ai Comuni di prima e di seconda classe, e le lire 100 quanto ai Comuni di terza classe, nei quali casi si potrà procedere a licitazioni private, o fare eseguire le opere ad economia.

Il Ministero dell'Interno potrà però anche in altri casi permettere sull'istanza del Consiglio che i contratti seguano a trattative private.

Art. 265.

Potrà inoltre aver luogo per trattativa privata a proposta del Consiglio la vendita di beni usurpati in favore degli usurpanti, quella dei siti attigui alle case private per dar miglior forma alle medesime, ed abbellire l'abitato, la cessione ai confrontanti dei siti abbandonati o sopravanzati da quelli acquistati per l'eseguimento di opere pubbliche.

Art. 266.

La pubblicazione degli avvisi d'asta dovrà precedere gli incanti almeno di otto giorni.

Art. 267.

Si terrà un solo incanto, e sarà ammessa una volta sola entro il termine di 8 giorni da quello del deliberamento l'offerta dell'aumento o diminuzione del decimo, a cui terrà dietro un secondo definitivo incanto. Questo termine potrà per gravi motivi esser abbreviato dall'Intendente generale.

Art. 268.

L'incanto sarà nullo, ove non vi siano stati tre obblatori, e sarà rinnovato previi nuovi avvisi, come all'Art. 266. Al secondo incanto si delibererà, qualunque sia il numero delle offerte, e se ne darà espressamente avviso al Pubblico nei nuovi tilette.

In mancanza di obblatori dopo il secondo incanto si potrà accettare un'offerta privata.

Art. 269.

L'Autorità, cui è attribuita l'autorizzazione dei contratti, può sempre modificare i capitoli, senza variarne la sostanza, onde il contratto sia reso più regolare, e cauto.

Art. 270.

La forma materiale dei bilanci, dei conti, e degli altri atti è determinata da regolamenti generali d'amministrazione.

Art. 271.

L'Intendente generale potrà ordinare nel corso dell'anno in favore dei creditori muniti di titoli esecutorii l'immediato pagamento dei crediti coi fondi disponibili, non affetti ad altra destinazione, mediante la spedizione di mandati provvisorii.

È riservato al Re di ordinare pel pagamento dei creditori medesimi l'impiego dei capitali riscossi, e la vendita dei beni mobili, ed immobili, non affetti ad usi pubblici.

Art. 272.

Spetta ai due Dicasteri dell'Interno e dei Lavori pub-

blici a seconda delle rispettive attribuzioni di promuovere quando occorra l'approvazione del Re per gli atti delle Amministrazioni comunali e divisionali.

Art. 273.

Ove un Consiglio creda, che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re per le opportune provvidenze da emanarsi previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 274.

In caso di necessità, possono i diversi Consigli essere sciolti per Decreto Reale, ma nell'atto istesso si provvederà per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

Art. 275.

Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, l'Autorità incaricata delle attribuzioni esecutive potrà provvedere a tutti i rami di servizio, e dare corso alle spese obbligatorie, non che a quelle facoltative già in corso, riferendone però al Ministero dell'Interno, il quale promuoverà gli opportuni provvedimenti per Decreto Reale.

Art. 276.

L'approvazione, alla quale sono soggetti i diversi atti dei Consigli, non attribuisce a chi la deve comparire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare d'uffizio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 277.

Nelle materie rette da leggi speciali, che hanno re-

lazione coll'Amministrazione comunale, e divisionale, e nelle cose cui provvedono le leggi sulla competenza degli Intendenti generali, o particolari, e dei Consigli d'Intendenza, si osserveranno le disposizioni delle leggi stesse in quanto non sono contrarie al tenore della presente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 278.

Immediatamente dopo la pubblicazione della presente Legge si procederà alla formazione delle liste elettorali, ed alle elezioni.

La formazione delle liste sarà compiuta entro dieci giorni da quello della pubblicazione, e sarà riveduta dagli attuali doppi Consigli, e dove questi non sono stabiliti, dai Consigli ordinarii: queste liste non saranno per questa prima volta soggette a revisione.

Gli Intendenti generali provvederanno perchè le elezioni abbiano luogo nei dieci giorni successivi.

Art. 279.

Seguite le elezioni, e nominato il Sindaco, entreranno in ufficio le nuove Amministrazioni a norma della presente Legge.

Art. 280.

A tale effetto si procederà immediatamente alla nomina di tutti i Sindaci.

Pel successivo rinnovamento sono mantenute le serie attuali: nelle Divisioni ove desse non sono ancora formate si provvederà con Decreto Reale.

Art. 281.

I Sindaci cadenti nella prima serie: scadranno con tutto il 1849: quelli della seconda con tutto il 1850: quelli della terza con tutto il 1851.

I Sindaci delle Città non comprese nelle serie attuali faranno parte della prima serie, che scade con tutto il 1849.

Art. 282.

Nei primi due anni, l'estrazione dei Consiglieri, di cui all'art. 68, non si estenderà alla persona del Sindaco.

Art. 283.

Tanto l'appuramento della contabilità per l'esercizio 1848, quanto l'attuale servizio comunale, provinciale, e divisionale, saranno dall'epoca dell'esecuzione della presente Legge regolati nelle forme e nei modi stabiliti dalla medesima.

Art. 284.

Non sarà fatta innovazione riguardo ai contratti in corso concernenti l'Amministrazione divisionale, provinciale, e comunale.

Art. 285.

L'Ufficio del Vicariato di Torino s'intenderà soppresso tosto che sarà entrata in esercizio la nuova Amministrazione a termini dell'art. 279. Le attribuzioni speciali del Vicario, che non siano espressamente demandate ad altra Autorità, e non siano dal presente abrogate, spettano all'Intendente generale della Divisione di Torino.

Art. 286.

Il regolamento dei pubblici del 6 giugno 1775 e l'editto 27 novembre 1847 sono abrogati, ed è derogato alle RR. Costituzioni, ed a tutte le altre leggi e regolamenti contrarii alla presente.

Mandiamo a chiunque, cui s'appartenga, di eseguire e far eseguire la presente Legge, che sarà munita del sigillo dello Stato, pubblicata, ed inserita negli atti del Governo.

Dato a Torino addì sette ottobre mille ottocento quarant'otto.

CARLO ALBERTO

V.° Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato
di grazia, e giustizia

F. MERLO.

V.° Il Ministro di Finanze

DI REVEL.

V.° Il Controllore Generale

COLLA.

Registrato al Controllo Generale
addì 9 ottobre 1848
Registro 4 Editti c. 278.
MORENO Cap. Div.

PINELLI.

INDICE

TIT. I.	Dell'amministrazione comunale, art. 1-183	pag. 810
CAP. I.	Dei Comuni e della loro amministrazione, art. 1-7	» <i>ivi</i>
CAP. II.	Della composizione delle amministrazioni comunali, art. 8-72	» 812
CAP. III.	Dei Sindaci, art. 73-82	» 831
CAP. IV.	Dei Vice-Sindaci, art. 83-89	» 835
CAP. V.	Disposizioni comuni ai Sindaci e Vice-Sindaci, art. 90-91	» 837
CAP. VI.	Dei Consigli delegati, art. 92-98	» 838
CAP. VII.	Dei Segretarii comunali e dei catastari, art. 99-106	» 841
CAP. VIII.	Delle deliberazioni dei Consigli comunali, art. 107-125	» 843
CAP. IX.	Della contabilità comunale, art. 126-147	» 848
CAP. X.	Dei beni comunali, art. 148-157	» 855
CAP. XI.	Della polizia urbana e rurale, art. 158-170	» 858
CAP. XII.	Degli uffizi comunali, art. 171-174	» 863
CAP. XIII.	Disposizioni generali per l'amministrazione comunale, art. 175-183	» 864
TIT. II.	Dell'amministrazione provinciale e divisionale, art. 184-232	» 867
CAP. I.	Dell'amministrazione delle Province e delle Divisioni, art. 184-194	» <i>ivi</i>
CAP. II.	Degli Intendenti generali e degli Intendenti, art. 195-196	» 870
CAP. III.	Dei Consigli provinciali e divisionali, art. 198-232	» 871
TIT. III.	Disposizioni comuni all'amministrazione comunale, provinciale e divisionale, art. 233-277	» 880
	Disposizioni transitorie, art. 278-286	» 890